



Nuovo bando MISE per investimenti innovativi e sostenibili

Dal 4 maggio sarà possibile accedere alla piattaforma informatica per compilare le domande di ammissione, che potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del 18 maggio 2022.

Il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha avviato un nuovo bando rivolto a favorire programmi di investimento proposti da PMI conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall'Unione europea e per quelli volti, in particolare, a:

- a) favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;
- b) migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa.

SOGGETTI BENEFICIARI

I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:

- a) attività manifatturiera (sezione C codice ATECO);
- b) attività di servizi alle imprese (solo alcuni codici ATECO elencati nell'Allegato 4).

Per beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese.
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di **almeno due bilanci approvati e depositati** presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;

- d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
- e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- f) non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.

In conformità con i divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, non sono, comunque, ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento:

- a) inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, secondo quanto previsto dall'art. 13 del regolamento GBER;

- b) che non garantiscono il **rispetto del principio DNSH**, verificato sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l'attuazione in sede nazionale degli investimenti per la ripresa e la resilienza, secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e delle eventuali relative successive integrazioni. In ogni caso, sono escluse dalle agevolazioni le attività di cui all'Allegato V, sezione B, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e quelle non conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili



Sede territoriale di Ancona

Francesco Angeletti
Tel. 071 29048218



CONFINDUSTRIA ANCONA



e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo delle tecnologie di cui all'allegato 1 al Decreto, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa proponente.

Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all'impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo.

Non sono, altresì, ammissibili i programmi che prevedono misure di efficientamento energetico predisposte per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di programmi che generano risparmi energetici addizionali, con un incremento pari almeno al 20 (venti) per cento dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

- a) prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 riportate nell'allegato 1. L'ammontare delle spese riconducibili alle predette tecnologie deve, in particolare, risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma;
- b) essere diretti all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva;
- c) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell'impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva, nonché per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano, per i quali l'impresa interessata deve dimostrare la predetta disponibilità alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, a pena di revoca delle agevolazioni;

IMPORTO DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO

I programmi di investimento devono rispettare le seguenti soglie di importo delle spese ammissibili, fermo restando che i programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie e che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni di cui al decreto:

- nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone A (*Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna*), spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00 e, comunque, all'80 (ottanta) per cento del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato;
- nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A, spese ammissibili **non inferiori complessivamente a euro 1.000.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00 e, comunque, all'80 (ottanta) per cento del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato.**

DECORRENZA DEGLI INVESTIMENTI

I programmi di investimento devono essere avviati **successivamente** alla presentazione della domanda. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori;

I programmi di investimento prevedere un **termine di ultimazione** non successivo a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.



SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

- a) macchinari, impianti e attrezzature;
- b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
- c) programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
- d) acquisizione di certificazioni ambientali.

Ai fini dell'ammissibilità le spese devono:

- a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
- e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;
- f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e, pertanto, dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;

g) nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;

h) conformi al principio DNSH.

Per i progetti di investimento di cui alla lettera b), sono, altresì, ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del regolamento GBER, le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all'unità produttiva oggetto misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3 (tre) per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l'effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa ai sensi della normativa di riferimento.

I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano», secondo quanto dettagliatamente esposto nel Decreto.

RISORSE

Per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 677.875.519,57, di cui:

- a) euro 250.207.123,57, per le Regioni del centro-nord (Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento), a valere sulle risorse dell'iniziativa «REACT - EU» destinate all'Asse prioritario VI del Programma operativo nazionale (PON) «Imprese e competitività» 2014-2020;
- b) euro 427.668.396,00, per le Regioni del mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, a valere, quanto a euro 337.668.396,00, sul Programma complementare «Imprese e competitività» e, quanto a euro 90.000.000,00, sulle risorse liberate del Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006. Le predette risorse sono utilizzate nel rispetto dei vincoli di assegnazione territoriale previsti dalle fonti finanziarie di riferimento.





Fisco, diritto e finanza



Una quota pari al 25 (venticinque) per cento delle risorse è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale massima delle spese ammissibili. Nello specifico:

- per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese di media dimensione;
- per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di media dimensione;
- per i programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione;

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework.

PROCEDURE E TERMINI

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande di agevolazione devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Soggetto gestore Invitalia SpA:

- a partire dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022 è possibile, attraverso la procedura informatica raggiungibile sul sito del Gestore, procedere alla compilazione della domanda;
- dalle ore 10.00 del 18 maggio 2022 le domande compilate potranno essere inviate.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto 10 febbraio 2022

Decreto 12 aprile 2022: termini e modalità di presentazione delle domande

